

Comune di Alessandria della Rocca

Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI
SERVIZI DEL COMUNE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11/12/2014

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL' ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI. ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 6 – OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE

ART. 7 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI, IMPRESE

ART. 9 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI OBIETTIVI E FINALITÀ'

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.

L'attività di volontariato nelle strutture e nei servizi comunali ha una duplice finalità:

- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città;
- integrare, migliorare e qualificare i servizi comunali resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL' ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento

- sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

- non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
- L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
- L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, funzionale alla struttura burocratica del Comune.
- L'attività di volontariato non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura; né può dare diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
- Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
- Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:

- a) **settore tecnico:** tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;
- b) **settore culturale:** attività di supporto presso la biblioteca comunale; attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, nonché di sorveglianza e vigilanza nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative e sportive;
- c) **settore sociale:** supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione per esempio attività di assistenza durante il trasporto scolastico, attività di accompagnamento alunni anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti (vedi il progetto nazionale "pedibus"); attività di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; supporto

nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza davanti agli istituti scolastici.

d) **settore amministrativo**: attività di fattorinaggio (consegna e ritiro corrispondenza presso l'ufficio postale, consegne varie etc.); attività di supporto in genere agli uffici di natura ordinaria e materiale (fotocopie, archiviazione etc.);

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non comprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI. ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Elenco Comunale dei Volontari con indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, della professione esercitata, dell'attività che sarebbe disponibile a svolgere, dei tempi nei quali è disponibile, delle modalità di esercizio e dell' accettazione incondizionata del presente Regolamento.

Possano presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) età non inferiore agli anni 18,
- b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, attestata da certificato medico,
- c) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno,

Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione,
- esclusione dall'elettorato politico attivo.

Possano svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

Le domande vengono vagliate dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari.

Presso l'ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i singoli

cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.

Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Prima di avviare l'attività, viene attivato un breve momento di formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

La cancellazione dall'Elenco viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione

di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:

- accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'inizio della collaborazione, il responsabile comunale predisponde di comune accordo con il volontario/i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose,
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento,
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione del Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Al Comune di Alessandria della Rocca e, in particolare, al dirigente/funziionario di volta in volta specificamente individuato come Datore di Lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.
- L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
- L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate, senza nessun onere a carico dei volontari.

Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.

- L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
- L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
- L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

Art. 8 - PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI, IMPRESE

La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari,
- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività,
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento,
- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale.

ART. 9 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell' Autorità;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.